



Comune di LEVERANO  
(Provincia di Lecce)

# ORDINANZA

N. 21 DEL 08/05/2020 PROT. 7935

**OGGETTO:** CELEBRAZIONE DI CERIMONIE FUNEBRI. ULTERIORI MISURE PRECAUZIONALI IN ESECUZIONE DEL D.P.C.M. 26 APRILE 2020 PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.

## IL SINDACO

### VISTI

- il D.P.C.M. 8 Marzo 2020;
- il D.P.C.M. 9 Marzo 2020 che ha esteso le misure urgenti di contenimento del contagio sul'intero territorio nazionale ed ha vietato ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- il D.P.C.M. 1 Marzo 2020 che ha disposto ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio su l'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 1 Aprile 2020 con il quale proroga l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 1 e 2 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall' ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture ed i trasporti;
- il D.P.C.M. 10 Aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 26 Aprile 2020 il quale, all'art.1, comma 1, lett. i), dispone che, "Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di 15 (quindici) persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

- la Circolare del Ministero dell'Interno in data 30/04/2020;

**RILEVATO**, pertanto che, pur con le citate condizioni, il Governo consente anche la celebrazione delle cerimonie funebri in luoghi al chiuso;

**CONSIDERATO** che detta alternativa impegnerebbe i Parroci ad adottare, pur con le citate limitazioni, ogni precauzione al fine di assicurare la limitazione del numero di partecipanti e la continua sanificazione e disinfestazione dei luoghi di culto con un considerevole aggravio di spese a carico delle casse parrocchiali;

**SENTITI** i Sacerdoti delle rispettive parrocchie con i quali è stata condivisa la necessità di regolamentare le funzioni in parola fino a nuove disposizioni consentendo le cerimonie funebri unicamente nei luoghi all'aperto con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di 15 (quindici) persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

**VISTO** l'Art. 32 della Legge 833/1978 che demanda al Sindaco in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**VISTO** l'art. 50 del Decreto Legislativo n.267/200, sulla scorta del citato D.P.C.M 26 aprile 2020;

#### **ORDINA**

- di consentire **sino al 17 maggio 2020**, le cerimonie funebri solamente nei luoghi all'aperto con l'esclusiva partecipazione di congiunti;

La celebrazione del richiamato rito religioso è condizionata alle seguenti prescrizioni:

- durante le cerimonie sono vietati gli assembramenti e i cortei di accompagnamento al trasporto del feretro e occorre mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone;

- è consentita la partecipazione di un massimo di 15 (quindici) persone;

- nel rispetto della forma liturgica della celebrazione che rientra nella competenza dell'autorità ecclesiastica la cerimonia deve svolgersi in un tempo contenuto evitando qualsiasi tipo di contatto fisico;

- è consentita la partecipazione indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Alla Polizia Locale è demandato il compito di verificare l'osservanza delle presenti disposizioni, con riserva di disporre l'immediata interruzione delle cerimonie funebri per le quali sarà accertata l'impossibilità ad applicare le previste misure di sicurezza;

#### **AVVERTE**

- che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.;

#### **DISPONE altresì**

- che la presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio e pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni;

- che la presente ordinanza sia comunicata a:

**COPIA**

- Prefettura di Lecce;
- Questura di Lecce;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Ai Sacerdoti delle Locali Parrocchie;
- Alle Locali Agenzie Funebri;

Si comunica che avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 02 febbraio n.104 ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.19.

**IL SINDACO**  
**Arch. Marcello ROLLI**

Lì 08/05/2020

**IL SINDACO**  
**f.to MARCELLO ROLLI**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 739**

Su conforme attestazione del ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 08/05/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Leverano, addì 08/05/2020

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
f.to LEZZI Anna Lucia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Leverano

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Leverano, 08/05/2020

---